

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE TREVISO E VENEZIA n. 2 del 22 gennaio 2016

Accertamento carattere di non boscosità - DGR 1319 DEL 23.07.2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'accertamento del carattere di non boscosità per una superficie pari a 3.300 mq. sita in Comune di Farra di Soligo - fg. 1 - mapp. 37-38 (parte) 234-235 (parte) 273-274-275 (parte) 276 (parte) - Ditta Mantese Marino.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

1. istanza di richiesta di accertamento del carattere di non boscosità prot. n. 335772 del 18.08.2015;
2. verbale di istruttoria congiunto datato 13.01.2016.

Il Dirigente

VISTO l'art. 18 della legge regionale n. 54/2012 - "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 14/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto", con cui vengono individuati i "Compiti dei Dirigenti dei settori";

VISTA la D.G.R. n. 2050 del 3/11/2014 che ha istituito tra i nuovi Settori anche il Settore Forestale di Treviso e Venezia nell'ambito delle Sezioni Regionali ai sensi degli articoli 9 e 17 della L.R. 54/2012;

VISTA la D.G.R. n. 2646 del 29/12/2014 con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti dei Settori;

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Mantese Marino, pervenuta in data 18.08.2015, prot.n. 335772 e successive integrazioni prot.n. 452060 del 06/11/2015 e prot.n. 508744 del 15/12/2015, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 23.07.2013 "*Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco*";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "*la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni*";

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere:

- in parte tutelata paesaggisticamente a titolo diverso da quanto previsto alla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.;
- sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;
- esterna agli ambiti di Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che in sede di sopralluogo è emerso quanto segue: nel 2010 la proprietà aveva effettuato un taglio a raso del bosco, nel 2011 era stata presentata una richiesta in sanatoria relativa alla esecuzione di taglio a raso e mancato rilascio di matricine, successivamente autorizzata con prescrizioni.

L'area esaminata, di superficie complessiva di 5521 m², alla luce di quanto sopra descritto attualmente si trova nelle seguenti condizioni:

- le piante tagliate a raso quali Carpino nero, Quercus sp., Frassino minore hanno sviluppato dei polloni che in alcuni casi raggiungono anche 2-2.5 metri di altezza;
- sono nate anche nuove piante da seme, il cui regolare sviluppo viene però fortemente contrastato da una elevata presenza di infestanti quali rovo e vitalba;
- solo parte dei polloni nati delle ceppaie, che presentano un maggior sviluppo, riescono ad emergere dal folto sottobosco costituito dalle piante infestanti.

All'interno dell'area boscata sono evidenti le tracce di una coltivazione di vite abbandonata da diverso tempo.

ESEGUITO sopralluogo istruttorio congiunto sull'area ove viene richiesto l'accertamento del carattere di non boscosità da parte di personale tecnico della Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Forestale unitamente al tecnico incaricato della ditta committente;

VISTO il Verbale di Istruttoria congiunto redatta da personale di questa Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Forestale congiuntamente al personale della Sezione Urbanistica in quanto struttura regionale competente in materia di Paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale e/o artificiale che ha interessato superfici un tempo destinate ad attività produttiva agricola;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti, testimonianza di pregressa attività produttiva agricola;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero culturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettosa dell'assetto e degli elementi caratterizzanti l'originaria presenza di viti;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze deferite in materia ad altri organi e l'applicazione di altri vincoli o specifiche tutele esistenti;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 23.07.2013, n. 1319;

decreta

1. di accertare, per quanto meglio esposto in premessa, il carattere di non boscosità relativamente all'area sita in comune censuario di Farra di Soligo - foglio 1- mappali 37-38(parte)-234-235(parte)-273-274-275(parte)-276 (parte) per una superficie calcolata pari a 3.300 m², come meglio evidenziato nell'allegata immagine ortofotografica (**Allegato n. 1**)
2. il presente atto va pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Emanuela Ramon